



Segreteria FEI - 00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2  
tel. 065866409 - fax 065812750  
e-mail: [fei@confcommercio.it](mailto:fei@confcommercio.it)

Presidente: 00149 - Roma - Via P. Maroncelli, 54  
tel./fax 0655280704 - tel./fax 0655265296 feiroma@tin.it



*Il Presidente*

Roma 29 dicembre 2004

**Agli Erboristi associati  
Alle Aziende associate**  
LORO SEDI

**OGGETTO: Divieto di fumo – Disposizioni in materia di tutela dei non fumatori.**

In vista dell'entrata in vigore, il prossimo **10 gennaio 2005**, delle disposizioni sul divieto di fumo in tutti i locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli appositamente riservati ai fumatori, la Conferenza Stato/Regioni, nella seduta del 16 dicembre u.s., ha approvato in via definitiva l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione delle procedure di massima per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni, dei soggetti legittimati ad elevare i relativi verbali e di quelli deputati ad irrogare le relative sanzioni.

Si ritiene quindi utile richiamare l'attenzione sulle principali disposizioni contenute nel provvedimento, segnalando che è stata diramata una circolare interpretativa sulla materia da parte del Ministero della Salute.

Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto di fumo (ex art. 51 della Legge n. 3 del 2003) dovranno essere apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso, della norma di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

A tale proposito, vista la prossima approvazione della legge finanziaria per il 2005 (che prevede un aumento del 10% degli importi della sanzioni), si ritiene opportuno indicare nella cartellonistica gli importi già maggiorati, ovvero:

- pagamento della somma da 27,5 euro a 275 euro (con raddoppio dell'importo se la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti e bambini sino a 12 anni) per i trasgressori del divieto;
- pagamento di una somma da euro 220 a euro 2200 per i soggetti che non ottemperino alle disposizioni concernenti il rispetto e l'obbligo di vigilanza del divieto di fumo.

I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di P.A., aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture private, fanno predisporre i cartelli di divieto completi delle indicazioni sopra riportate.

I cartelli saranno apposti nei locali in cui vige il divieto, secondo le modalità previste dal DPCM 23 dicembre 2003. In particolare nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità nazionale sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta "VIETATO

FUMARE”, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello di cui sopra, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta “VIETATO FUMARE”.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività di vigilanza di propria iniziativa ovvero nell’ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall’art. 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto sono identificati nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all’osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati.

Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, dovranno fornire anche un’adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell’obbligo di curare l’osservanza del divieto e alle infrazioni al divieto di fumare - per tutte le tipologie di locali ed ambienti, ivi compresi i mezzi di trasporto pubblici - sono quelle previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ossia:

- pagamento della somma da 25 euro a 250 euro (con raddoppio dell’importo se la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti e bambini sino a 12 anni) per i trasgressori del divieto (la sanzione sarà aumentata del 10% secondo quanto previsto dal comma 194 del disegno di legge finanziaria 2005);
- pagamento di una somma da euro 200 a euro 2000 per i soggetti che non ottemperino alle disposizioni concernenti il rispetto e l’obbligo di vigilanza del divieto di fumo. (anche per tale fattispecie è previsto l’aumento del 10% secondo quanto previsto dal comma 194 del disegno di legge finanziaria 2005).

E’ ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.

Trascorso tale termine senza che sia avvenuto il pagamento, l’operatore che ha accertato la violazione - o il responsabile dell’organo da cui questo dipende - presenta rapporto all’autorità competente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, ai sensi dell’articolo 17 della stessa legge n. 689 del 1981.

Ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all’autorità competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. L’autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendo il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali, è effettuato:

- In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F 23, codice tributo 131 T e indicando la casuale del versamento (infrazione al divieto di fumo) e il codice dell'ufficio;
- Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale competente per territorio, indicandone la casuale del versamento (infrazione al divieto di fumo).

Il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi non statali è effettuato con modalità disciplinate da normativa regionali.

Lo Stato e le Regioni provvederanno, per gli ambiti di rispettiva competenza, al monitoraggio degli interventi attuati ed acquisiscono i dati, in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate. I dati regionali sono trasmessi al Ministero della Salute, che ne cura la diffusione ai cittadini.

**In allegato si riporta la circolare del 17 dicembre 2004 del Ministro della salute.**

## **Gazzetta Ufficiale N. 300 del 23 Dicembre 2004**

### **MINISTERO DELLA SALUTE**

#### **CIRCOLARE del 17 dicembre 2004**

#### **Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.**

Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori — prevista per il 10 gennaio 2005 ex articolo 19 del decreto legge 9 novembre 2004 n. 266 — si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.

1. Il quadro normativo di riferimento è infatti rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:

- a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in «Gazzetta ufficiale» 5 dicembre 1975, n. 322);
- b) direttiva del presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995 (in «Gazzetta ufficiale» 15 gennaio 1996, n. 11);
- c) articolo 52, comma 20 della legge 448 del 2001 (in «Gazzetta ufficiale» 29 dicembre 2001, n. 301);
- d) articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 (in «Gazzetta ufficiale» 20 gennaio 2003, n. 15);
- e) Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- f) Dpcm 23 dicembre 2003 (in «Gazzetta ufficiale» 29 dicembre 2003 n. 300);
- g) articolo 19 del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266.

2. La normativa sopra richiamata — e, in particolare, l'articolo 51 della legge n. 3/2003 — persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'Ue.

La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.

**Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o a utenti.** Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. È infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivele da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003.

3. Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti a utenti o al pubblico.

Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'articolo 51 della legge 3/2003 mantiene immutate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofiloltranviarie e portuali marittime, biblioteche, musei, pinacoteche.

Le nuove prescrizioni del citato articolo 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei "locali chiusi" privati aperti a utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli a essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori.

Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'articolo 51 della legge 3/2003.

4. Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'articolo 7 della legge 584/1975, come espressamente disposto dal comma 5 dell'articolo 51 della legge 3/2003, è stato sostituito dall'articolo 52, comma 20 della legge 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta in base all'articolo 2 della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.

A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve essere richiamato l'articolo 4 della Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e agenti competenti a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689».

Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

- 1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- 2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione. Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584 recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento all'articolo 2 della medesima legge.

5. L'articolo 2 della legge 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico della disciplina all'esame, porta a escludere limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 4, lettera c), della Direttiva 14 dicembre 1995.

Infatti, il tenore letterale del sopra citato articolo 2, che recita testualmente «... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò non giustificherebbe in alcun modo l'applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2.000 euro, previste dall'articolo 52, comma 20, della legge 448 del 28 dicembre 2001.

Inoltre, considerato che il comma 9 dell'articolo 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'articolo 5 della citata legge n. 584/75, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.

6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata nella Legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subiecta materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento dei cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere agevolmente superata con l'apposizione di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.

7. Con l'Accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'articolo 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati a elevare i relativi processi verbali.

L'approvazione di tale Accordo ha completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.

Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.

Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta a essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.

Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni e a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali.

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:

- vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere;
- oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta;
- l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'articolo 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi e nei collaboratori da esse formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni a uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in precedenza indicati.

Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui è informata tale disciplina, in base alla quale «è proibito fumare in tutti i locali chiusi, a eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003».

Roma 17 novembre 2004

Il Ministro della salute Sirchia

Per la richiesta dell'idonea cartellonistica che dovrà obbligatoriamente essere affissa nei locali che non sono stati attrezzati per la permanenza dei fumatori. rivolgersi presso la Segreteria F.E.I. che resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si ritenesse opportuno.

Cordiali saluti

Il Presidente F.E.I. - Confcommercio

